

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

LA SCHEDA O CARTA CARBURANTE

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da imprese e professionisti presso gli impianti stradali di distribuzione devono, salvo casi particolari, essere certificati mediante l'utilizzo della **“scheda o carta carburante”**.

Questo documento è infatti **“sostitutivo” della fattura**, utilizzabile sia ai fini della detrazione dell'IVA sia ai fini della documentazione del costo nelle imposte dirette.

Per detrarre il costo secondo quanto disposto dalla norma, salvo specifiche ipotesi, “è fatto divieto ai gestori di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura”.

La scheda carburante:

- ❑ deve essere utilizzata per ciascun veicolo a motore impiegato nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione;
- ❑ può essere mensile o trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell'IVA adottata;
- ❑ deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati: ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome, domicilio fiscale, numero di partita IVA del soggetto che effettua il rifornimento; estremi di individuazione del veicolo (*casa costruttrice, il modello e la targa*);

All'atto di ogni rifornimento, l'addetto alla distribuzione è tenuto a :

- ✓ indicare la data, l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA, la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e nome dell'esercente l'impianto di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto.
- ✓ “convalidare” quanto sopra con l'apposizione della propria firma.

Si richiama l'attenzione sull'importanza della sopra citata firma: secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione <u>la firma del gestore dell'impianto di distribuzione costituisce elemento essenziale della scheda carburante e pertanto l'assenza della stessa comporta il venir meno della validità della scheda per le finalità previste dalla legge</u> , tra le quali l'attestazione della spesa, a fronte della quale sussiste il diritto alla detrazione dell'IVA a credito.

A fine mese o trimestre, l'intestatario del veicolo utilizzato nell'esercizio dell'impresa deve annotare sulla scheda carburante il numero di Km, rilevabile dall'apposito dispositivo presente sul veicolo. **L'obbligo non sussiste per i professionisti e gli studi associati.**

Tale informazione serve a poter verificare il consumo di carburante in rapporto ai chilometri percorsi alla fine del mese/trimestre *“allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda”*.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

ACQUISTI NON CERTIFICABILI CON LA SCHEDA CARBURANTE

In alcuni casi è escluso l'utilizzo della scheda carburante per certificare gli acquisti di carburante.

La scheda carburante non può essere utilizzata in relazione agli acquisti effettuati da parte di:

- ❖ Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- ❖ Autotrasportatori di cose per conto terzi . *(l'esclusione dall'utilizzo della scheda non opera con riguardo agli acquisti effettuati da parte degli autotrasportatori di cose in conto proprio);*
- ❖ effettuati sulla base di un contratto di netting;
- ❖ non effettuati presso impianti stradali di distribuzione;
- ❖ effettuati presso impianti stradali di distribuzione ma non destinati all'autotrazione *(è il caso, ad esempio, del carburante utilizzato per i motori fissi)* o dei quali tale destinazione non può essere constatata al momento dell'acquisto;
- ❖ effettuati in mancanza del personale addetto alla distribuzione *(è il caso, ad esempio, dei rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura dell'impianto, attraverso il sistema "self service")*.

In tali ipotesi, in relazione all'acquisto il distributore emette, a richiesta del cliente, la fattura. In assenza di personale che possa rilasciare tale documento, possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dagli apparecchi automatici, da inviare ai gestori per l'adempimento in questione.

**LA CONGRUITA' DEI COSTI CERTIFICATI DALLA SCHEDA
CARBURANTE**

In merito alla spesa per carburanti, la Suprema Corte di Cassazione si è recentemente espressa affermando l'**inattendibilità** delle schede e, di conseguenza **della contabilità in cui sono annotate**, qualora dalle stesse risultino costi sproporzionati rispetto all'attività svolta dal contribuente ed al suo parco auto.

L'inattendibilità delle schede carburante, determinata dalla sproporzione degli importi in esse indicati, costituisce da sola una presunzione di infedeltà della dichiarazione.

Al sussistere di tale situazione pertanto l'Ufficio ha la possibilità di **"fornire la prova dell'infedeltà della dichiarazione anche per mezzo di semplici presunzioni"**.

Ciò **"determina lo spostamento sul contribuente.....dell'onere di provare il contrario"**.